



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	206
DATA	27/05/2022

OGGETTO :

PROGETTO "CLIMADA - RICOSTRUZIONE CLIMATICA E AMBIENTALE DELL'AREA DELL'ADAMELLO E DELLE ALPI CENTRALI.

APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 56 D.LGS. 117/2017 CON L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "SERVIZIO GLACIOLOGICO LOMBARDO" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE IN AMBITO DI PROGETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 31 in data 27.12.2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2022/2024;
- con deliberazione assembleare n. 32 in data 27.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024;
- con Decreto del Presidente n. 1/2022 in data 10.01.2022 prot. 133, integrato con Decreto del Presidente n. 2/2022 in data 28.02.2022 prot. 2084, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2022;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 10.01.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

PREMESSO e RICORDATO inoltre:

- che la Comunità Montana, nelle proprie funzioni di ente gestore del Parco dell'Adamello, nel 2021 ha preso parte al progetto di ricerca denominato "ADA270" - in base ad un accordo di collaborazione approvato con Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 198 in data 24.11.2020 - progetto che ha comportato una perforazione in profondità nel ghiacciaio dell'Adamello finalizzata all'estrazione di una carota di ghiaccio necessaria per procedere allo studio dei cambiamenti climatici in atto;
- che l'Ente, in continuità e sviluppo delle suddette attività, con Deliberazione di Giunta Esecutiva n° 268 in data 06.12.2021, ha approvato il progetto "CLIMADA - Ricostruzione Climatica e Ambientale dell'area dell'Adamello e delle Alpi Centrali" con adesione a relativo partenariato attuativo e con presentazione di domanda di contributo a valere sul bando "Contributi Extra-Bando di Fondazione Cariplo per l'anno 2021 nell'ambito delle "Azioni coerenti con il Piano d'Azione Ambiente"";
- che l'Ente, con Deliberazione di Giunta Esecutiva n° 78 in data 04.04.2022, prendeva atto del finanziamento del progetto da parte di Fondazione Cariplo e provvedeva all'inserimento del medesimo nei propri atti di programmazione finanziaria mediante apposita variazione degli stessi;
- che la citata variazione di bilancio e DUP 2022/2024 è stata ratificata dall'Assemblea dell'Ente con Deliberazione n° 11 in data 02.05.2022, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il nuovo progetto CLIMADA, approvato con la suddetta Deliberazione 268/2021, prevede di procedere alle analisi scientifiche di dettaglio sulla carota di ghiaccio di n. 225 metri di lunghezza estratta dal Ghiacciaio dell'Adamello nella primavera del 2021, completare e finalizzare la ricerca avviata con il progetto "ADA270" mediante il coinvolgimento di Fondazione Cariplo e di partner scientifici relativamente alle necessarie analisi chimico-

fisiche, glaciologiche e climatologiche di dettaglio e alla comunicazione dei risultati ottenuti;

- che i soggetti aderenti al partenariato del progetto CLIMADA sono:
 - Fondazione Lombardia per l'Ambiente, capofila
 - Università degli Studi di Milano-Bicocca, partner
 - Politecnico di Milano, partner
 - Università di Brescia, partner
 - Comunità Montana di Valle Camonica, partner;
- che le attività del progetto CLIMADA in capo alla Comunità Montana di Valle Camonica/Parco dell'Adamello sono descritte nel Work Package WP6 "Disseminazione dei risultati e impatto sulle comunità locali" di progetto e prevedono una spesa complessiva pari ad € 30.000,00 (di cui € 10.000,00 in capo a Fondazione Cariplo, € 10.000,00 in capo ad altri finanziatori ed € 10.000,00 in capo all'ente);

CONSIDERATO che, per la campagna didattico-informativa e la disseminazione dei dati, è stato previsto nel progetto il coinvolgimento del Servizio Glaciologico Lombardo (SGL), Organizzazione di Volontariato-ODV scientifica no-profit riconosciuta dal CAI e membro del Comitato Glaciologico Italiano e della CIPRA Italia;

VISTA a tale ultimo proposito la Deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente n° 92 in data 02.05.2022, immediatamente eseguibile, recante "Progetto "Climada - Ricostruzione climatica e ambientale dell'area dell'Adamello e delle alpi centrali. Atto di indirizzo per la gestione in convenzione con soggetto del terzo settore per lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito di progetto" con la quale, per le ragioni e con le modalità indicate nell'atto stesso, veniva approvato l'espletamento di attività in capo all'Ente nell'ambito del progetto in collaborazione (convenzione art. 56 D. Lgs. 117/2017 c.d. "Codice del Terzo settore") con l'Organizzazione di Volontariato Servizio Glaciologico Lombardo con sede in La Valletta Brianza (LC) affidando ai competenti Servizi dell'Ente la predisposizione e stipula di apposita Convenzione ai sensi della richiamata normativa;

TUTTO ciò premesso, ricordato, visto e considerato;

RICHIAMATO il principio di sussidiarietà orizzontale evocato all'art. 118 della Costituzione secondo cui Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

PRESO ATTO

- che, in esecuzione dell'art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 c.d. "Codice del Terzo settore", le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore,

- convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- che tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - che i soggetti con cui stipulare le relative convenzioni devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;

PRESO ATTO ALTRESÌ che le convenzioni devono contenere:

- disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione
- il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti
- la durata del rapporto convenzionale
- il contenuto e le modalità dell'intervento volontario
- il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate
- le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici
- le coperture assicurative
- i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso
- le modalità di risoluzione del rapporto
- forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità
- la verifica dei reciproci adempimenti
- le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;

ATTESO che l'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 include tra le attività di interesse generale anche (lett. e) "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi" nonché (lett. f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" nonché (lett. i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato...";

CONSIDERATO che le attività afferenti al progetto CLIMADA rientrano tra le suddette attività di interesse generale;

ATTESO altresì che l'art. 56 del Codice del Terzo Settore pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di verificare che il ricorso alle convenzioni risulti «più favorevole rispetto al ricorso al mercato» nei termini oggetto di approfondimento al paragrafo 4 del Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31.03.2021 n. 72;

CONSIDERATO che la realizzazione di alcune delle attività previste nel progetto CLIMADA mediante convenzione con l'Organizzazione di Volontariato Servizio Glaciologico Lombardo (SGL) realizza senza alcun dubbio la sopracitata condizione per almeno i seguenti motivi:

- SGL è una Organizzazione di Volontariato-ODV scientifica no-profit riconosciuta dal CAI e membro del Comitato Glaciologico Italiano e della CIPRA Italia. Scopi principali dell'ODV sono la ricerca e il monitoraggio in ambito glaciale alpino, la divulgazione al pubblico dei risultati scientifici raccolti, l'aggiornamento e la formazione degli operatori. SGL si pone come soggetto altamente qualificato, ben radicato sul territorio e provvisto di un'elevata capacità di coinvolgimento e motivazione anche presso le giovani generazioni;
- il rimborso delle spese vive sostenute costituisce indubbia minore spesa rispetto all'acquisizione di assimilabili servizi sul mercato;
- la partecipazione del volontariato nella realizzazione del progetto e delle attività ivi assegnate all'ente, garantisce un migliore e maggiore coinvolgimento sociale nell'ambito della conoscenza delle problematiche afferenti ai cambiamenti climatici in atto, anche in modo di giungere ad una maggiore attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza;

PRESO ATTO ALTRESI' che l'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione deve transitare nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate ai medesimi soggetti;

CONSIDERATO peraltro che, nel caso del progetto in oggetto e dell'attività da svolgersi, l'Associazione Servizio Glaciologico Lombardo presenta specifica, riconosciuta, consolidata e indiscussa specializzazione nel settore dello studio e della ricerca sui ghiacciai, in assenza di altri enti del terzo settore operanti in tale ambito e che pertanto risulterebbe un inutile appesantimento dell'azione amministrativa in termini di economicità, di efficienza e di efficacia, l'avvio di un procedimento pubblico competitivo e comparativo;

TENUTO CONTO che l'Associazione Servizio Glaciologico Lombardo, a seguito delle verifiche eseguite, presenta quindi tutti i requisiti sovraesposti;

VISTA la Convenzione predisposta, unita in schema al presente atto;

EVIDENZIATO che la convenzione prevede:

- a) che all'Associazione Servizio Glaciologico Lombardo ODV con sede in La Valletta Brianza (LC) sia riconosciuto un rimborso spese nella misura massima di € 17.500,00 per spese effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione, tra cui gli oneri assicurativi di cui all'articolo 18 del d. lgs. n. 117/2017;
- b) disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nel pieno rispetto dei diritti e della dignità dei cittadini che potrebbero di volta in volta essere coinvolti nello svolgimento delle attività poste in convenzione;
- c) che la durata del rapporto convenzionale abbia decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e termine il 31/12/2023;
- d) in dettaglio, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario e il numero dei volontari impegnati;
- e) le modalità di coordinamento dei volontari con il Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;
- f) le modalità di risoluzione del rapporto e le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché la verifica dei reciproci adempimenti;

APPURATO che la spesa di € 17.500,00 di cui sopra trova il suo finanziamento nel capitolo di PEG n. 1829/0 "Progetto Climada. Attuazione attività in partenariato - Trasferimento ad associazioni" che presenta la sufficiente disponibilità;

SPECIFICATO che le somme che l'ente erogherà si configurano quale mero rimborso delle spese sostenute dall'organismo nel contesto di un rapporto con l'associazione di volontariato fondato sul c.d. principio di sussidiarietà orizzontale e non in base ad un rapporto negoziale riconducibile alla nozione di appalto di cui all'art. 1655 del Codice Civile e che, perciò, non sussiste il presupposto per l'applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO che saranno assolti gli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" artt. 23 e 26;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di prendere atto di tutto quanto espresso in premessa, richiamandolo con valore integrante e sostanziale;
2. di instaurare, pertanto, un rapporto convenzionale con l'Associazione Servizio Glaciologico Lombardo ODV con sede in La Valletta Brianza (LC) per l'espletamento di attività nell'ambito del progetto "*CLIMADA – Ricostruzione Climatica e Ambientale dell'area dell'Adamello e delle Alpi Centrali*";
3. di approvare la convenzione, unita in schema al presente atto quale parte integrante e sostanziale, regolamentante i rapporti intercorrenti tra l'Ente e l'Associazione di che trattasi;
4. di dare atto che il Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente, deputato alla firma della convenzione de qua, legittimato a stipulare in nome e per conto dell'ente ai sensi dell'art.107 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, al momento della sottoscrizione potrà apportare modifiche, non sostanziali e non in contrasto con la volontà espressa nel presente atto, allo schema di convenzione suddetta, al fine di meglio adeguarlo a quanto stabilito nel d. lgs. n. 117/2017, c.d. Codice del Terzo settore;
5. di rimborsare le spese sostenute per l'attuazione delle attività convenzionate sino all'importo massimo di € 17.500,00 impegnando detta

spesa, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, così come rappresentato nella sottostante tabella:

Missione	09	Programma	05	Titolo	10	Macroaggregato	04	UEB	0905104
Creditore				Associazione Servizio Glaciologico Lombardo ODV - La Valletta Brianza (LC)					
Codice fiscale				02224290961					
Oggetto/Causale				Attuazione in convenzione di attività nell'ambito del progetto "CLIMADA"					
Importo				€ 17.500,00					

6. di imputare la spesa di € 17.500,00 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2022	1.04.04.01.001	1829/0	€ 8.500,00
2023		"Progetto Climada. Attuazione attività in partenariato - Trasferimento ad associazioni"	€ 9.000,00

7. di comunicare all'Associazione Servizio Glaciologico Lombardo ODV con sede in La Valletta Brianza (LC), l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. di incaricare il Servizio Segreteria alla mera registrazione della convenzione nella raccolta delle scritture private dell'Ente, una volta sottoscritta dalle parti;
9. di assolvere agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* artt. 23 e 26;
10. di dare atto che le somme che l'ente erogherà si configurano quale mero rimborso delle spese sostenute dall'organismo nel contesto di un rapporto con l'associazione di volontariato fondato sul c.d. principio di sussidiarietà orizzontale e non in base ad un rapporto negoziale riconducibile alla nozione di appalto di cui all'art. 1655 del Codice Civile e che, perciò, non sussiste il presupposto per l'applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 3 tracciabilità dei flussi finanziari;
11. di dare atto che la convenzione che si andrà a sottoscrivere scadrà in data 31.12.2023;
12. di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di

regolarità contabile e dell'assolvimento delle forme contrattuali prescritte dalla normativa in materia;

13. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / INFOCERT SPA